

ISSN 2785-5228



**EUWEB**

**EU-WESTERN BALKANS**

Cooperation on Justice and Home Affairs



**EUWEB Legal Essays**  
Global & International Perspectives  
Issue 2/2023

EDITORIALE  
SCIENTIFICA

ES

### **EDITOR-IN-CHIEF**

**Teresa Russo**, University of Salerno (Italy)

### **MANAGING EDITOR**

**Ana Nikodinovska Krstevska**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

### **ASSOCIATED EDITORS**

**Francesco Buonomenna**, University of Salerno (Italy)

**Gaspere Dalia**, University of Salerno (Italy)

**Erjon Hitaj**, University of Vlore “Ismail Qemali” (Albania)

**Rossana Palladino**, University of Salerno (Italy)

### **EDITORIAL COMMITTEE**

**Giuseppe Cataldi**, University of Naples “L’Orientale” (Italy)

**Angela Di Stasi**, University of Salerno (Italy)

**Elżbieta Feret**, University of Rzeszów (Poland)

**Pablo Antonio Fernández Sánchez**, University of Sevilla (Spain)

**Olga Koshevaliska**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

**Pietro Manzini**, Alma Mater Studiorum University of Bologna (Italy)

**Nebojsa Raicevic**, University of Niš (Serbia)

**Giancarlo Scalse**, University of Cassino and Southern Lazio (Italy)

**Anna Lucia Valvo**, University of Catania (Italy)

**Jan Wouters**, University of KU Leuven (Belgium)

### **SCIENTIFIC COMMITTEE**

**Paolo Bargiacchi**, KORE University of Enna (Italy)

**Ivana Bodrožić**, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade (Serbia)

**Valentín Bou Franch**, University of Valencia (Spain)

**Elena Crespo Navarro**, University Miguel Hernández Elche (Spain)

**Luigi Daniele**, University of Roma Tor Vergata (Italy)

**Jordi Nieva Fenoll**, University of Barcellona (Spain)

**Luigi Kalb**, University of Salerno (Italy)

**Anja Matwijkiw**, Indiana University Northwest (United States of America)

**Massimo Panebianco**, University of Salerno (Italy)

**Ioannis Papageorgiou**, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)

**Nicoletta Parisi**, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)

**Francisco Pascual Vives**, University of Alcalà, Madrid (Spain)

**Dino Rinoldi**, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)

### **REVIEWING COMMITTEE**

**Ersi Bozheku**, University of Tirana (Albania)

**Marco Borraccetti**, University of Bologna (Italy)

**Federico Casolari**, University of Bologna (Italy)

**Francesco Cherubini**, University of Luiss Guido Carli, Rome (Italy)

**Jasmina Dimitrieva**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

**Miroslav Djordjevic**, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)

**Jelena Kostić**, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)

**Ivan Ingravallo**, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)

**Elena Maksimova**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

**Daniela Marrani**, University of Salerno (Italy)

**Francesca Martinez**, University of Pisa (Italy)

**Marina Matić Bošković**, Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade (Serbia)

**Heliona Miço**, EPOKA University of Tirana (Albania)  
**Pietro Milazzo**, University of Pisa (Italy)  
**Stefano Montaldo**, University of Turin (Italy)  
**Giuseppe Morgese**, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)  
**Niuton Mulleti**, EPOKA University of Tirana (Albania)  
**Amandine Orsini**, Université Saint-Louis, Brussels (Belgium)  
**Mario Panebianco**, University of Salerno (Italy)  
**Leonardo Pasquali**, University of Pisa (Italy)  
**Christian Ponti**, University of Milano (Italy)  
**Valentina Ranaldi**, University “Niccolò Cusano” of Rome (Italy)  
**Fabio Spitaleri**, University of Trieste (Italy)  
**Ismail Tafani**, University of Barleti (Albania)  
**Maria Torres Perez**, University of Valencia (Spain)  
**Paolo Troisi**, University of Rome Tor Vergata (Italy)

#### **EDITORIAL ASSISTANTS**

**Stefano Busillo**, University of Salerno (Italy)  
**Miriam Schettini**, University of Pisa (Italy)  
**Gabriele Rugani**, University of Pisa (Italy)  
**Emanuele Vannata**, University of Salerno (Italy)  
**Ana Zdraveva**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Rivista semestrale on line EUWEB Legal Essays. Global & International Perspectives

[www.euweb.org](http://www.euweb.org)

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 – Napoli

Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 5 del 23 marzo 2022

ISSN 2785-5228

This issue of the Journal intends to illustrate the activities carried out and share the scientific results achieved within the Jean Monnet Chair *Promoting Public Awareness on Enlargement, EU Values and the Western Balkans' Accession* (EUVALWEB), also collecting some of the essays and speeches delivered by our experts and young speakers.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.



**Co-funded by  
the European Union**



**Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale**

Index  
2023, No. 2

**EDITORIAL**

**Teresa Russo**

*Jean Monnet Chair Promoting Public Awareness on Enlargement, EU Values and the Western Balkans' Accession (EUVALWEB): One Year of Activities* 7

**ESSAYS**

**Paolo Bargiacchi**

*Il contributo di Eurojust al perseguimento dei crimini internazionali commessi in Ucraina* 14

**Donatella Curtotti, Wanda Nocerino**

*Transnational Investigations on Encrypted Platforms* 29

**Nada Doneva**

*The Incidence of Human Trafficking in the Republic of North Macedonia and Its Readiness to Meet the Minimum Standards in the Fight Against It on the Way to EU* 43

**Anja Matwijkiw**

*Governance and the "Grey Zone" Syndrome: Best Practices and Consequences of Failure* 68

**CONFERENCE SPEECHES**

**Gaspare Dalia**

*La tutela dei diritti umani nell'esecuzione delle misure di coercizione nelle procedure di consegna* 92

**Francesco Mazzei**

*Fonti europee e fonti nazionali delle norme deontologiche forensi* 101

**Agnese Stoia**

*Principio di disponibilità e circolazione dei dati: il valore probatorio delle sentenze straniere nell'ottica del mutuo riconoscimento* 112

**Fjoralba Zeko**

*Modifiche alla normativa penale albanese in materia ambientale nel quadro dell'armonizzazione con la normativa dell'Unione europea* 127

# MODIFICHE ALLA NORMATIVA PENALE ALBANESE IN MATERIA AMBIENTALE NEL QUADRO DELL'ARMONIZZAZIONE CON LA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

di Fjoralba Zeko\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Proposta di una nuova direttiva sulla tutela penale ambientale: che cosa cambia. – 3. L'armonizzazione su impulso europeo della legislazione penale albanese in materia ambientale. – 4. Problemi attuativi della legislazione penale a tutela dell'ambiente in Albania. – 5. Conclusioni.

## 1. Premessa

La criminalità ambientale desta una preoccupazione crescente a causa dei danni significativi che essa porta all'ambiente, alla salute e all'economia non solo all'interno dell'Unione europea ma anche nel mondo. Secondo i dati dell'Interpol e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, si stima che la criminalità ambientale rappresenta la quarta più grande attività criminale al mondo dopo il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la contraffazione

<sup>1</sup>. Si tratta di reati che colpiscono non l'individuo ma la collettività nel suo insieme, implicando conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute e molto spesso tali reati hanno una dimensione transfrontaliera come nel caso del reato di inquinamento dell'acqua, dell'aria oppure del suolo che estende le sue conseguenze al di là dei confini dello Stato dove il reato è stato commesso.

Questa è stata la ragione che ha portato la Comunità europea a presentare il 15 marzo 2001 una Proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale<sup>2</sup>, la quale è stata approvata soltanto il 19 novembre 2008, poiché la competenza della Comunità ad imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare sanzioni di natura penale per i reati Ambientali è stata a lungo controversa in seno alla stessa Comunità, in quanto, a fronte della Decisione quadro, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale adottata il 27 gennaio 2003 dal Consiglio dell'Unione europea, su iniziativa del Regno di Danimarca, era stata sottolineata da parte della Commissione la mancanza di idoneità dello strumento giuridico della Decisione quadro per imporre agli Stati membri l'obbligo di prescrivere sanzioni penali a carico degli autori di reati contro l'ambiente; questione, tuttavia, risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2005 (*Commissione c. Consiglio*)<sup>3</sup> che annullando la

---

\* *Lecturer* in Criminologia, Facoltà di Scienze Sociali – Albanian University di Tirana (Albania).

Il presente contributo riprende l'intervento svolto – nell'ambito *Law Clinic* “EU Cooperation on JHA and the Western Balkans/Cooperazione dell'Unione europea in materia di giustizia e affari interni e Balcani occidentali” – alla Conferenza dal titolo “EU's Harmonization of National Criminal Law/Armonizzazione del diritto penale nazionale da parte dell'UE”, tenutasi presso l'Università degli Studi di Salerno il 4 maggio 2023, nel quadro delle attività della Cattedra Jean Monnet “Promoting Public Awareness on Enlargement Policy, EU Values and The Western Balkans' Accession” (EUVALWEB).

<sup>1</sup> Cfr. [https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/compliance-assurance/combating-environmental-crime\\_en](https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/compliance-assurance/combating-environmental-crime_en).

<sup>2</sup> Per tale proposta si rinvia a <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0139:FIN:IT:PDF>.

<sup>3</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, *Commissione delle Comunità europee c. Consiglio dell'Unione europea*. Poiché i commenti sulla sentenza sono tanti si permette di rinviare a L. SIRACUSA,

Decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, preparò il terreno per l'adozione della Direttiva 2008/99/CE.

Da allora, la Direttiva 2008/99/CE rappresenta il principale strumento europeo mediante il quale la Comunità europea ha imposto agli Stati membri l'obbligo di adottare sanzioni penali “*efficaci, proporzionate e dissuasive*” a carico degli autori dei reati contro l'ambiente e di qualificare come delitti un'ampia gamma di illeciti ambientali posti in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza. Sulla base di tale Direttiva non solo gli Stati membri dell'Unione europea ma anche quelli che aspirano a far parte dell'Unione europea, come la Repubblica d'Albania, hanno provveduto a inserire nelle rispettive legislazioni penali nuove fattispecie di reato. Per di più, l'allineamento della normativa albanese a quella dell'Unione europea è un dovere che discende dalla sottoscrizione dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione da parte del nostro Paese<sup>4</sup> e tale dovere ha assunto un'importanza ancora maggiore da quando il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di aprire i negoziati con l'Albania nel marzo 2020<sup>5</sup>.

## 2. Proposta di una nuova direttiva sulla tutela penale ambientale: che cosa cambia

Al momento in cui si scrive è in atto il processo di revisione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, in conformità con la comunicazione della Commissione su *Green Deal* europeo ove si afferma a chiare note che “*la Commissione promuoverà interventi più decisi da parte dell'UE, dei suoi Stati membri e della comunità internazionale per contrastare la criminalità ambientale*”<sup>6</sup> e la Strategia sulla biodiversità per il 2030 in cui la Commissione tra le misure elencate nel piano d'azione da portare avanti per “*riportare la natura nella nostra vita*” presenta anche la “*possibilità di rivedere la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, anche ampliandone il campo di applicazione e introducendo disposizioni specifiche per i tipi e i livelli delle sanzioni penali*”<sup>7</sup>. In più, si aggiunge che sia la Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza che la Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 ammettono la possibilità di rivedere la Direttiva 2008/99/CE: infatti la prima ammette che “*la Commissione sta valutando se la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente sia ancora adeguata allo scopo*”<sup>8</sup>, mentre la seconda ammette la revisione della direttiva sulla tutela penale allo scopo di “*chiarire l'ambito di applicazione dei reati ambientali, offrire maggiore*

---

*Tutela ambientale: Unione europea e diritto penale fra decisioni quadro e direttive* in *Dir. pen proc.*, n. 6, 2006, p. 773 ss.

<sup>4</sup> L'Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Albania è stato ratificato ed è entrato in vigore il 1° aprile 2009.

<sup>5</sup> Si ricorda che la Repubblica d'Albania ha ottenuto lo status di Paese candidato nel 2014, v. a tal proposito <https://www.consilium.europa.eu/media/21900/143354.pdf>. Si vedano anche le Conclusioni del Consiglio su allargamento e processo di stabilizzazione e associazione relative alla Repubblica di Albania, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/it/pdf>.

<sup>6</sup> Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green Deal europeo*, del 11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final, consultabile online presso <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640>.

<sup>7</sup> Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita*, del 20 maggio 2020, COM(2020) 380 final, consultabile presso <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0380>.

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione sulla Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, del 24 luglio 2020, COM(2020) 605 final, consultabile presso <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX%3A52020DC0605>.

*precisione per quanto riguarda le sanzioni, agevolare l'utilizzo di strumenti investigativi efficaci e promuovere la cooperazione e la condivisione delle informazioni a livello transfrontaliero*<sup>9</sup>.

In tale contesto, si pone la Proposta di una nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente presentata dalla Commissione nel dicembre del 2021<sup>10</sup> a seguito dei risultati della valutazione della Direttiva 2008/99/CE i quali hanno rivelato che la Direttiva ha prodotto scarsi effetti nella pratica per una serie di motivi quali la mancanza di dati statistici coerenti e/o affidabili sulla criminalità ambientale, le gravi carenze a tutti i livelli della catena di contrasto della criminalità ambientale, la mancanza di consapevolezza della portata e dell'impatto della criminalità ambientale; la mancanza di priorità dei reati ambientali; la mancanza di sensibilizzazione; mancanza di specializzazione e formazione delle autorità di contrasto, tra cui anche la procura e la magistratura; livelli sanzionatori non efficaci e dissuasivi in tutti gli Stati membri; la mancanza di bilanci, di risorse umane e finanziarie necessarie per l'applicazione della legge; l'attuazione non sistematica della cooperazione transfrontaliera<sup>11</sup>. Quindi la Direttiva non ha raggiunto appieno ciò che si era proposta di raggiungere e giustamente è stata definita come *“un mezzo disastro”*<sup>12</sup> poiché *“negli ultimi 10 anni il numero di casi di criminalità ambientale indagati con successo e i cui autori sono stati condannati è rimasto molto basso. Inoltre i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi per risultare dissuasivi”*<sup>13</sup>. La Proposta di una nuova direttiva nasce quindi come risposta alla necessità di affrontare il costante aumento delle violazioni del diritto ambientale e persegue i seguenti obiettivi diretti a risolvere le problematiche individuate:

1. Migliorare l'efficacia delle indagini e dell'azione penale aggiornando l'ambito di applicazione della Direttiva.
2. Migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale.
3. Garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per la criminalità ambientale.
4. Promuovere le indagini e l'azione penale transfrontaliere.
5. Migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici.
6. Migliorare l'efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> V. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025*, del 14 aprile 2021, COM(2021) 170 final consultabile presso <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0170>.

<sup>10</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE*, del 15 dicembre 2021, COM(2021) 851 final consultabile presso <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0851&from=HU>.

<sup>11</sup> Per una lettura del Documento di lavoro dei servizi della Commissione - *Valutazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente)*, del 28 ottobre 2020, SWD (2020) 259 final, Parte I, Parte II e Scheda di sintesi. Si rinvia a [https://commission.europa.eu/news/evaluation-environmental-crime-directive-2020-11-05\\_en](https://commission.europa.eu/news/evaluation-environmental-crime-directive-2020-11-05_en).

<sup>12</sup> Così G. AMENDOLA, *UE e delitti ambientali. Il diritto penale prossimo venturo. La proposta di nuova direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale*, in *Questionegiustizia.it*, 14 ottobre 2022. Sulla nuova Proposta di direttiva si rinvia anche a L. SIRACUSA, *Novità normative dall'Unione europea in materia di tutela penale dell'ambiente* in *Giustiziainsieme.it*, 10 gennaio 2023.

<sup>13</sup> Proposta sulla tutela penale dell'ambiente, cit.

<sup>14</sup> *Ibidem*.



Fatte queste premesse sul contesto che precede la nuova Proposta di direttiva in esame, l'art. 3 della stessa oltre ai reati già previsti dalla Direttiva 2008/99/CE, alcuni dei quali ne risultano precisati e modificati, ne aggiunge altre figure di reato quali l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi che provochino o possano provocare a causa di un uso più ampio degli stessi il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora; gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche che causano gravi danni all'ambiente o alla salute umana; riciclaggio illegale delle navi; l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei; scarico alla fonte di sostanze inquinanti dalle navi; commercio illegale di legname; gravi violazioni delle norme sull'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; grave elusione degli obblighi di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale; produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso, emissione o rilascio illegali di gas fluorurati a effetto serra<sup>15</sup>. Ebbene si tratta di azioni considerate illecite in quanto dirette a violare la legislazione dell'Unione in materia di tutela ambientale oppure gli atti legislativi, i regolamenti amministrativi e le decisioni nazionali adottate in attuazione della legislazione dell'Unione, o addirittura in quanto compiute su autorizzazione ottenuta in modo fraudolento o tramite corruzione, estorsione o coercizione<sup>16</sup>. E per di più tali azioni illecite devono causare un danno oppure un pericolo di danno rilevante e non trascurabile da valutarsi dagli Stati membri in base agli elementi previsti dalla Proposta di direttiva<sup>17</sup>.

Il successivo art. 4 oltre all'obbligo per gli Stati membri di punire penalmente il favoreggiamento e l'istigazione previsto anche dalla Direttiva 2008/99/CE, ne aggiunge quello di punire penalmente il concorso nella commissione di uno dei reati ambientali e il tentativo di commettere i reati ambientali qualora posto in essere intenzionalmente.

<sup>15</sup> Riguardo alle nuove figure di reato nella Relazione introduttiva alla nuova Proposta di direttiva si legge che: *“Tali azioni presentano un rischio potenzialmente elevato per la salute umana e per l'ambiente e possono avere ripercussioni negative particolarmente gravi sull'ambiente e sulla società. Nonostante le conseguenze negative effettive e potenziali, attualmente l'applicazione delle norme pertinenti non è sufficientemente efficace. L'adozione e il ricorso a sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si sono finora rivelati insufficienti a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela dell'ambiente, il che richiede misure più incisive in materia di prevenzione e lotta alla criminalità ambientale”*.

<sup>16</sup> Così l'art. 2, par. 1 della Proposta di direttiva.

<sup>17</sup> L'art. 3, par. 3, 4 e 5 della Proposta di direttiva prevede che: *“3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi: (a) le condizioni originarie dell'ambiente colpito; (b) la durata del danno (lunga, media o breve); (c) la gravità del danno; (d) la diffusione del danno; (e) la reversibilità del danno. 4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi: (a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata; (b) in quale misura sono superati i valori, parametri o limiti stabiliti in atti giuridici o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività; (c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana. 5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi: (a) il numero di elementi oggetto del reato; (b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio; (c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione; (d) il costo di ripristino dei danni ambientali.”*

Diversamente dalla Direttiva 2008/99/CE nella quale non sono definiti livelli sanzionatori minimi e massimi, con la Proposta di nuova direttiva la Commissione europea facendo ricorso all'art. 83, par. 2 del TFUE il quale dà la competenza all'Unione di dettare tramite direttive non solo norme minime per la definizione dei reati ma anche delle sanzioni in quei settori che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, qualora ciò sia indispensabile per assicurare l'attuazione efficace del diritto dell'Unione, ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di prevedere nelle loro rispettive legislazioni nazionali sanzioni detentive massime di almeno 10 anni qualora la violazione ha provocato o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, con la precisazione che alcuni dei reati ambientali di cui al testo della proposta devono essere comunque sanzionati con una pena massima di almeno 6 o 4 anni<sup>18</sup>. Inoltre, gli Stati membri dovranno prevedere anche delle sanzioni accessorie a carico delle persone fisiche che commettono delitti ambientali quali l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo; sanzioni pecuniarie; esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato; il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato; divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche; nonché la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate. Rimanendo al tema delle sanzioni, la proposta stabilisce sia circostanze aggravanti quali ad esempio la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema, l'uso di documenti falsi o contraffatti, reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale oppure commessi da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, recidiva, ostacolo alle indagini ecc. che circostanze attenuanti quali il ripristino dell'ambiente allo stato precedente da parte dell'autore del reato oppure l'aiuto che l'autore offre alle autorità utile per l'acquisizione di elementi di prova o per consegnare gli altri autori alla giustizia, che devono essere presi in considerazione in sede di applicazione di sanzioni per uno dei reati ambientali<sup>19</sup>.

Quanto alla responsabilità delle persone giuridiche per i delitti ambientali commessi a loro vantaggio, la proposta stabilisce che gli Stati membri devono adottare nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili di uno dei reati ambientali delle misure quali “(a) sanzioni pecuniarie penali e non penali; (b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo; (c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; (d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; (e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale; (f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato; (g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; (h) provvedimenti giudiziari di scioglimento; (i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato; (j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali; (k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate” aggiungendo delle sanzioni pecuniarie, per alcuni di questi reati, di un importo massimo non inferiore al 3% o 5%

---

<sup>18</sup> Così dispone l'art. 5, parr. 2, 3 e 4 della Proposta di direttiva. In merito alle sanzioni nella Relazione introduttiva alla Proposta di direttiva si legge che: “Dati i possibili effetti devastanti dei reati ambientali sull'ambiente e sulla salute umana, è importante che i potenziali autori non percepiscano alcune parti dell'UE come se applicassero un regime normativo più indulgente e meno efficace. L'imposizione di sanzioni penali per le violazioni ambientali più gravi avrà un maggiore effetto deterrente sui potenziali trasgressori. L'introduzione di sanzioni penali da parte di tutti gli Stati membri è pertanto essenziale per garantire l'efficace attuazione della politica dell'Unione in materia di tutela ambientale”.

<sup>19</sup> Così gli artt. 8 e 9 della Proposta di direttiva.

del fatturato mondiale totale dell'impresa nell'esercizio finanziario che precede la decisione concernente le sanzioni pecuniarie<sup>20</sup>.

La Proposta di nuova direttiva si preoccupa inoltre della protezione delle persone che denunciano delitti ambientali oppure che collaborano nelle indagini e per il perseguimento di tale finalità invita gli Stati membri a dare tutto il sostegno e l'assistenza necessaria a chi offre informazioni utili o a chi coopera con gli organi di contrasto in modo da non essere penalizzati per avere segnalato reati ambientali o prestato assistenza nelle indagini<sup>21</sup>.

Infine, in linea con gli obiettivi che la proposta si propone di raggiungere, dato le carenze individuate dalla Commissione sopra esposte, altre disposizioni stabiliscono che gli Stati membri devono: adottare misure di prevenzione dei reati ambientali tramite l'informazione, la ricerca, l'istruzione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; far sì che le autorità di contrasto dispongano del personale qualificato e delle risorse necessarie (finanziarie, tecniche e tecnologiche) ai fini dello svolgimento delle loro funzioni di contrasto alla criminalità ambientale; provvedere alla formazione specializzata del personale e delle autorità coinvolte nel contrasto alle attività illegali contro l'ambiente; istituire i meccanismi per il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta alla criminalità ambientale; elaborare una strategia nazionale di lotta ai reati contro l'ambiente; nonché raccogliere e comunicare i dati statistici sulla criminalità ambientale<sup>22</sup>.

### **3. L'armonizzazione su impulso europeo della legislazione penale albanese in materia ambientale.**

Il legislatore albanese per allinearsi alla Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente ha approvato la legge n. 44/2019 intitolata "*Per alcune aggiunte e modifiche alla legge n. 7895 del 27.1.1995, 'Codice penale della Repubblica d'Albania', modificato*", la quale ha modificato alcune fattispecie di reati ambientali di cui al Titolo V dedicato ai delitti contro l'ambiente e ha altresì introdotto nel corpo del nostro Codice penale nuovi reati a salvaguardia dell'ambiente, andando contro tendenza rispetto alla disciplina precedente che affidava la tutela dell'ambiente per alcune fattispecie unicamente a sanzioni amministrative previste dalla legislazione settoriale pertinente.

<sup>20</sup> Per di più si veda l'art. 7 della Proposta di direttiva.

<sup>21</sup> In tal senso v. consideranda 24 e 25 i quali così recitano: "24. *I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio. 25. Anche altre persone possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale*".

<sup>22</sup> Si rinvia all'art. 15 e ss. della Proposta di direttiva.

Le ipotesi delittuose previste dal nostro ordinamento prima dell'approvazione di tale legge erano l'inquinamento dell'aria (art. 201)<sup>23</sup>; il trasporto di rifiuti tossici (art. 202)<sup>24</sup>; l'inquinamento dell'acqua (art. 203)<sup>25</sup>; la pesca vietata (art. 204)<sup>26</sup>; la deforestazione illegale (art. 205)<sup>27</sup>; il taglio di alberi ornamentali e da frutto (art. 206)<sup>28</sup>; la distruzione delle foreste e dell'ambiente forestale mediante incendio (art. 206/a)<sup>29</sup>; la distruzione per negligenza delle foreste e dell'ambiente forestale mediante incendio (art. 206/b)<sup>30</sup>; ed infine la violazione della quarantena di piante e animali (art. 207)<sup>31</sup>. Quindi, prima dell'approvazione della legge n. 44/2019 le figure di reato ambientale previste dalla nostra legislazione erano meno numerose rispetto alle azioni o alle omissioni che provocano danni ambientali previste dalla Direttiva; tale carenza nel nostro Codice penale è stata spiegata con il fatto che il Codice penale albanese è stato redatto nel 1995, molto prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/99/CE ed in più le altre violazioni della legislazione ambientale albanese erano di natura amministrativa,

---

<sup>23</sup> Art. 201 c.p. nella versione precedente alle modifiche prevedeva che: *“L'inquinamento dell'aria attraverso l'emissione di fumi, gas ed altre sostanze tossiche radioattive, effettuato oltre il limite dei tassi consentiti, quando l'atto non costituisce illecito amministrativo, costituisce contravvenzione penale ed è punito con la multa o con la reclusione fino a due anni. Tale atto, quando ha cagionato gravi conseguenze per la vita e la salute delle persone, è punito con la reclusione fino a dieci anni”*.

<sup>24</sup> Art. 202 c.p. nella versione precedente alle modifiche così recitava: *“Il trasporto in transito o il deposito nel territorio albanese di rifiuti tossici e radioattivi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Tale reato, quando ha cagionato gravi conseguenze per la vita e la salute delle persone, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”*.

<sup>25</sup> Art. 203 c.p. così recitava: *“L'inquinamento delle acque dei mari, dei fiumi, dei laghi o delle sorgenti della rete di captazione e distribuzione delle acque con sostanze tossiche, radioattive o altre sostanze, che perturbano l'equilibrio ecologico, è punito con reclusione da uno a cinque anni. Tale reato, quando ha cagionato gravi conseguenze per la vita e la salute delle persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”*.

<sup>26</sup> L'art. 204 c.p. prevede che: *“La pesca in tempi, con mezzi, in luoghi e con modalità vietati costituisce contravvenzione penale ed è punita con la multa o con la reclusione fino a tre mesi. La pesca effettuata con mezzi di pericolo comune quali esplosivi, sostanze velenose, ecc. costituisce contravvenzione penale ed è punita con la multa o con la reclusione fino a due anni”*.

<sup>27</sup> L'art. 205 c.p. prevede che *“Il taglio o il danneggiamento dei boschi senza permesso o in tempi e luoghi vietati, quando l'atto non costituisce illecito amministrativo, costituisce contravvenzione penale ed è punito con la multa o con la reclusione fino a un anno”*.

<sup>28</sup> L'art. 206 c.p. recita: *“Il taglio di alberi ornamentali e il danneggiamento dei giardini fioriti e dei parchi nelle città costituiscono contravvenzioni penali e sono puniti con la multa. Il taglio di alberi in frutteti, uliveti e vigneti, dopo che il permesso di taglio è stato preventivamente rifiutato dalle autorità competenti, costituisce illecito penale ed è punito con la reclusione fino a tre mesi”*.

<sup>29</sup> L'art. 206/a è stato aggiunto nel nostro Codice penale dalla legge n. 10 023, del 27 novembre 2008, e poi è stato modificato ad opera della legge n. 144, del 2 maggio 2013. Il testo dello stesso prevede che: *“La distruzione o il danneggiamento intenzionale, con gravi conseguenze materiali, del fondo forestale, del vivaio forestale, del cumulo forestale o di qualsiasi unità ad essi assimilata, mediante incendio, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. Il medesimo reato, commesso con la finalità di mutare la categoria e la destinazione del terreno, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Tale reato, quando abbia cagionato gravi conseguenze alla proprietà, alla salute o alla vita delle persone ovvero cagioni danni gravi e prolungati all'ambiente o ad aree protette, è punito con la reclusione da dieci a venti anni”*.

<sup>30</sup> Anche tale articolo è stato aggiunto nel nostro Codice penale dalla legge n. 10 023, del 27 novembre 2008, e poi è stato modificato ad opera della legge n. 144, del 2 maggio 2013. Esso prevede che: *“La distruzione o il danneggiamento per negligenza, con gravi conseguenze materiali, del fondo forestale, del vivaio forestale, del cumulo forestale o di qualsiasi unità ad essi assimilata, mediante incendio, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tale reato, quando abbia cagionato gravi conseguenze alla proprietà, alla salute o alla vita delle persone ovvero cagioni danni gravi e prolungati all'ambiente o ad aree protette, è punito con la reclusione da tre a otto anni”*.

<sup>31</sup> Ed infine l'art. 207 c.p. recita che: *“La violazione delle norme per la quarantena di piante o animali, quando ha comportato gravi conseguenze materiali o mette in pericolo la vita e la salute delle persone, costituisce contravvenzione penale ed è punita con la multa”*.

previste da leggi settoriali e perciò sanzionate con sanzioni amministrative molto più lievi di quelle penali<sup>32</sup>.

La legge n. 44/2019 per quanto qui interessa oltre ad aggiungere nuovi delitti in materia ambientale riguardanti la gestione dei rifiuti (art. 201/a)<sup>33</sup>, il trasporto dei rifiuti (art. 201/b)<sup>34</sup>, le attività pericolose (art. 201/c)<sup>35</sup>, i materiali nucleari e le sostanze radioattive pericolose (art. 201/ç)<sup>36</sup>, il commercio di specie protette di flora e fauna selvatiche (art. 202/a)<sup>37</sup>, i danni agli habitat interni alle aree ambientali protette (art. 202/b)<sup>38</sup>, ha altresì modificato gli artt. 201, 202 e 203 del nostro Codice penale. L'art. 201 c.p. il quale nella vecchia versione si riferiva soltanto all'inquinamento dell'aria, ora nella versione attuale formulata secondo la Direttiva 2008/99/CE prevede che: "1. *L'inquinamento dell'aria, l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, l'inquinamento superficiale o profondo del suolo, il grave danneggiamento di*

<sup>32</sup> In tal senso, I. PETRELA, *Përafrimi i legjislacionit shqiptar me atë europian në mbrojtje të mjedisit in Revista Shqiptare për Studime Ligjore*, Vol. 2, 2011.

<sup>33</sup> Art. 201/a c.p., rubricato "Gestione dei rifiuti", dispone che: "1. *La raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali azioni, la cura delle discariche, nonché le azioni intraprese in violazione delle prescrizioni della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, quando cagionano o possano cagionare gravi danni alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, agli animali o alle piante, è punito con la multa o con la reclusione fino a cinque anni. 2. Tale reato, quando cagiona o possa cagionare un grave danno alla salute delle persone, è punito con la reclusione da due a dieci anni. 3. Se dal reato è conseguita o è probabile che derivi la morte della persona, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni. 4. Quando tale reato è commesso per negligenza, è punito con la multa o con la reclusione fino a due anni*".

<sup>34</sup> Art. 201/b c.p., rubricato "Trasporto di rifiuti", recita che: "Il trasporto di rifiuti in entrata, in uscita o in transito dal territorio dell'Albania, in quantità non trascurabile, effettuata in un'unica spedizione o in più spedizioni apparentemente connesse tra loro, in violazione delle prescrizioni della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti o dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, è punito con la multa o con la reclusione fino a cinque anni".

<sup>35</sup> Art. 201/c c.p., rubricato "Attività pericolose", dispone che: "Il funzionamento di un impianto in cui si svolge attività pericolosa o dove siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, in violazione delle prescrizioni della legislazione pertinente o dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, che causano o possano causare gravi danni, all'esterno dell'impianto, alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità dell'acqua, negli animali o nelle piante, è punito con la reclusione da due a otto anni. 2. Tale reato, quando cagiona o possa cagionare un grave danno alla salute delle persone, è punito con la reclusione da due a dieci anni. 3. Se dal reato è conseguita o è probabile che derivi la morte della persona, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni. 4. Quando tale reato è commesso per negligenza, è punito con la multa o con la reclusione fino a cinque anni".

<sup>36</sup> Art. 201/ç c.p., rubricato "Materiali nucleari e sostanze radioattive pericolose", prevede che: "La produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose, in violazione delle prescrizioni della legislazione pertinente o dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, quando provoca o possa provocare un danno rilevante alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità dell'acqua, ovvero agli animali o alle piante, è punito con la multa o con la reclusione fino a cinque anni. 2. Tale reato, quando cagiona o possa cagionare un grave danno alla salute delle persone, è punito con la reclusione da due a dieci anni. 3. Se dal reato è conseguita o è probabile che derivi la morte della persona, la pena è della reclusione da quindici a venti anni. 4. Quando tale reato è commesso per negligenza, è punito con la multa o con la reclusione fino a quattro anni".

<sup>37</sup> Art. 202/a c.p. sancisce che: "Il commercio di esemplari di specie protette di flora e fauna selvatiche o di parti di esse o di prodotti derivati, violando le prescrizioni della legislazione vigente per la tutela della fauna selvatica e delle aree protette o dei permessi e delle autorizzazioni rilasciati dagli organi competenti, salvo i casi in cui una cosa del genere sia avvenuta su una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione delle specie, è punito con la multa o con la reclusione fino a tre anni".

<sup>38</sup> Art. 202/b c.p. prevede che: "Le azioni che violano le prescrizioni della legislazione vigente in materia di aree protette o dei permessi e delle autorizzazioni rilasciati dagli organi competenti e che provocano un grave deterioramento di un habitat situato all'interno di un'area ambientale protetta, sono punite con la multa o con la reclusione fino a cinque anni".

*animali o piante, mediante lo scarico, l'emissione o l'immissione di radiazioni ionizzanti o di un quantitativo di materie nell'aria, nel suolo o nelle acque, oltre i limiti dei tassi consentiti dalla legge, sono punibili con la reclusione fino a 3 anni. 2. Tale reato, quando è stato realizzato in aree particolarmente tutelate dalla legge, quali aree di pregio ambientale, culturale, artistico, storico, architettonico o archeologico, ovvero quando ha provocato o possa provocare gravi danni all'ecosistema, alla biodiversità, alla flora o fauna, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 3. Quando il reato previsto dal primo comma del presente articolo ha provocato o possa provocare una lesione lieve a una o più persone, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Quando tale reato ha cagionato o possa cagionare una lesione grave ad una o più persone, è punito con la reclusione da due a dieci anni. Tale reato, quando ha cagionato o possa cagionare il decesso di una o più persone, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni".* L'art. 202 c.p. che nella versione originale si riferiva al trasporto dei rifiuti tossici (figura criminosa che ora è disciplinata dal nuovo art. 201/b), nella versione attuale rubricata "Danni a specie protette di flora e fauna selvatiche" prevede che: "L'uccisione, la distruzione, il possesso, il prelievo di esemplari di specie protette di flora e fauna selvatiche o di parti di esse o di prodotti derivati, violando le prescrizioni della legislazione vigente per la tutela della fauna selvatica e delle aree protette o dei permessi e delle autorizzazioni rilasciati dagli organi competenti, salvo i casi in cui una cosa del genere sia avvenuta su una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, è punibile con la multa o con la reclusione fino a sette anni"; ed infine l'art. 203 del c.p., il quale nella versione originale si riferiva all'inquinamento dell'acqua, ora disciplinata nell'ambito del nuovo art. 201 c.p., nella versione modificata recita che: "La produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono, violando le prescrizioni della legislazione pertinente o dei permessi e delle autorizzazioni rilasciati dagli organi competenti, è punito con la reclusione da uno a sette anni".

Grazie all'apporto dell'Unione europea l'elenco dei reati ambientali si è arricchito di nuove categorie di reati costruite sul modello delle figure criminose della Direttiva europea. Altresì, in sede di redazione delle nuove disposizioni penali in materia ambientale, il nostro legislatore ha scelto di riprendere letteralmente le espressioni di "danno rilevante" e di "quantità trascurabile o non trascurabile" usate dal legislatore europeo, adottando sanzioni di natura penale per una serie di nuove violazioni sostanziali che causano un danno oppure un pericolo di danno rilevante, in quantità non trascurabile.

Per quanto riguarda la responsabilità penale delle persone giuridiche, il nostro legislatore si è da tempo preoccupato di prevedere una disciplina legislativa specifica che definisce le regole per la loro responsabilità, prevedendo i tipi di misure punitive da adottare nei confronti della persona giuridica responsabile per la commissione di un reato solo se lo stesso è stato commesso nel suo nome o a suo vantaggio dai suoi organi e rappresentanti, da una persona che dipende dall'autorità della persona che rappresenta, dirige e amministra la persona giuridica ovvero per mancanza di controllo o vigilanza da parte di chi dirige, rappresenta e amministra l'ente. Si tratta della legge n. 9754 del 14 giugno 2007 intitolata "Sulla responsabilità penale delle persone giuridiche" la quale prevede accanto alle sanzioni principali (multa e cessazione della persona giuridica) diverse sanzioni accessorie quali la chiusura di una o più attività o strutture della persona giuridica; il collocamento della persona giuridica in amministrazione controllata; il divieto di partecipazione a procedure di aggiudicazione di fondi pubblici; la revoca del diritto di ottenere o utilizzare licenze, autorizzazioni, concessioni o sovvenzioni; il

divieto di sollecitare pubblicamente fondi e risorse finanziarie; l'interdizione dall'esercizio di una o più attività od operazioni; nonché l'obbligo di pubblicare la decisione del tribunale<sup>39</sup>.

Fatto questo passaggio illustrativo sulla disciplina penale albanese attuale in materia di criminalità ambientale, considerando anche lo scenario europeo dove presto sarà approvata una nuova Direttiva volta a reprimere la criminalità ambientale la quale andrà a sostituire la Direttiva 2008/99/CE, ci si attende un nuovo intervento del legislatore albanese diretto ad aggiornare il Titolo IV del Codice penale albanese rubricato “*Reati contro l’ambiente*”, integrandolo di nuove categorie di reati sulla base del modello europeo.

#### 4. Problemi attuativi della legislazione penale a tutela dell’ambiente in Albania

Al fine di capire meglio l’attuazione e l’effettività della legislazione penale albanese in materia ambientale si riporta l’ultimo rapporto sull’Albania presentata dalla Commissione nell’ottobre 2022 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni<sup>40</sup>. In tale Comunicazione sulla politica di allargamento dell’UE, la Commissione dell’Unione europea afferma a chiare note che in merito al Capitolo 27 – Ambiente e cambiamenti climatici - il nostro Paese mostra un certo livello di preparazione ed ha compiuto progressi limitati nell’ulteriore allineamento delle politiche e della legislazione con l’*acquis* dell’UE in materia di criminalità ambientale<sup>41</sup>. Essa evidenzia che l’Albania deve migliorare l’attuazione della Direttiva europea sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, anche se ammette che le condanne relative a reati ambientali siano aumentate a 65 dalle 45 del 2020. I reati cui si riferisce la Commissione riguardano principalmente la deforestazione, il disboscamento illegale, l’incendio doloso, la caccia e la vendita di fauna selvatica e specie protette, lo scarico di rifiuti nei fiumi e l’estrazione di ghiaia dai letti dei fiumi. In più, raccomanda all’Albania di rafforzare rapidamente le capacità di ispezione e di applicazione per far fronte ai reati ambientali in modo più efficace e di aumentare il bilancio che risulta non sufficiente per attuare l’*acquis* dell’Unione europea<sup>42</sup>. Ma anche l’attuazione del principio del “chi inquina paga” nell’attuazione della legislazione è debole e perciò servono progressi da parte del nostro Paese nel raggiungere l’allineamento con la politica dell’Unione europea in materia ambientale<sup>43</sup>, la quale mira a proteggere l’ambiente e a garantire un ambiente sano per le generazioni presenti e per quelle future anche mediante un quadro per la responsabilità civile ambientale basato sul principio fondamentale del “chi inquina paga” in forza del quale gli operatori economici che con le loro attività hanno provocato danni all’aria, all’acqua, al suolo o alle specie e agli habitat naturali protetti oppure hanno creato una minaccia imminente di danno ambientale, dovrebbero sostenere i costi delle necessarie misure preventive e riparative dei danni ambientali causati. In alcuni casi è la stessa politica statale che non contribuisce alla realizzazione di una efficace tutela dell’ambiente, come nel caso dei lavori per la costruzione di un aeroporto commerciale all’interno del paesaggio protetto Vjosa-Narta, che per la Commissione dell’UE e per le organizzazioni della società civile in Albania a tutela

<sup>39</sup> Le sanzioni da applicare alle società considerate responsabili della commissione di reati, inclusi i reati ambientali, sono previste nel Titolo III della legge n. 9754 del 14 giugno 2007.

<sup>40</sup> Per la lettura di tale Comunicazione si rinvia a <https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Albania%20Report%202022.pdf>.

<sup>41</sup> V. di nuovo il testo della Comunicazione di cui *supra*, nota 40, specialmente p. 109 e ss.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 110.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

dell'ambiente solleva molta preoccupazione a causa delle minacce all'ambiente, all'habitat, agli uccelli migratori e alle altre specie viventi<sup>44</sup>.

Oltre a quanto sopra esposto, un fattore esterno che ovviamente ha influito sull'efficacia del diritto penale in generale, incluso ovviamente anche quello ambientale, è anche il nostro sistema giudiziario che momentaneamente risulta ancora disfunzionale a causa di quel processo di rivalutazione transitoria di tutti i magistrati nella Repubblica di Albania, battezzato con il nome di “vetting” nel sistema della giustizia che ebbe inizio nel 2016 ed è ancora in corso, come necessità per lottare la corruzione nel sistema della giustizia e per aumentare la fiducia dei cittadini nel funzionamento del sistema giudiziario. A tal fine, dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate alla nostra Costituzione il 12 agosto 2016 (le quali, tra l'altro, hanno aggiunto al testo della stessa un Allegato intitolato “*Rivalutazione transitoria dei giudici e dei pubblici ministeri*”), si è proceduto immediatamente con l'adozione di un intero pacchetto di leggi molto importanti per dare attuazione alla riforma della giustizia, tra i quali si ricorda la legge n. 84/2016 “*Sulla rivalutazione transitoria dei giudici e dei pubblici ministeri nella Repubblica d'Albania*”, la quale definisce le regole speciali per la rivalutazione transitoria di tutti i magistrati per garantire il funzionamento dello stato di diritto, l'indipendenza del sistema giudiziario, nonché il ripristino della fiducia del pubblico nelle istituzioni di questo sistema. Tale processo di rivalutazione ha la funzione di verificare la lecita provenienza dei patrimoni dei magistrati, di controllare la loro figura al fine di identificare quei magistrati che hanno contatti inappropriati con persone coinvolte nella criminalità organizzata, nonché di valutare le loro capacità professionali attraverso la valutazione dell'operato svolto dagli stessi negli ultimi 3 anni volta ad identificare i magistrati che presentano delle carenze professionali che possono essere corrette attraverso corsi di formazione presso la Scuola della Magistratura. Il “vetting” nel sistema della giustizia, il quale rappresenta una delle sfide più importanti intraprese dal nostro Paese nel corso degli ultimi 30 anni di democrazia per estirpare la corruzione nella giustizia in funzione del recupero della fiducia del pubblico negli organi del nostro sistema giudiziario, ha compromesso non solo i tribunali ma anche le procure di tutti i livelli, poiché come spiega anche il Procuratore Generale della Repubblica d'Albania nella sua ultima relazione sulla stato della criminalità in Albania per il 2022, “*lo scorso anno è stato piuttosto difficile perché a tutti i livelli delle procure della giurisdizione generale continua la creazione di posti vacanti temporanei e permanenti a causa della rivalutazione transitoria dei pubblici ministeri, ma i pubblici ministeri e le strutture amministrative e di supporto alla procura si sono sforzati di far fronte a questo stato transitorio*”<sup>45</sup>.

## 5. Conclusioni

Di fronte ad un scenario europeo in cui la priorità alla lotta contro i reati ambientali si fa sempre più necessaria, come evidenziato dal processo di revisione della Direttiva 2008/99/CE che è in atto a livello europeo, dove è attesa l'approvazione di una nuova Direttiva che non solo sostituirà la Direttiva 2008/99/CE, ma ne amplierà anche il campo di applicazione attraverso la previsione di nuove figure delittuose in materia ambientale, nonché determinerà livelli di sanzioni per i reati ambientali, anche il legislatore albanese dovrà provvedere a rafforzare la lotta alla criminalità ambientale, e ad adeguare di nuovo il nostro Codice penale, integrandolo con altre

---

<sup>44</sup> *Ivi*, pp. 108 e 111.

<sup>45</sup> Per una lettura del Rapporto del Procuratore Generale sullo stato di criminalità per il 2022 si rinvia a [https://www.pp.gov.al/rc/doc/Raporti\\_Vjetor\\_kriminaliteti\\_2022\\_Kuvendit\\_Prokuroria\\_e\\_Pergjithshme\\_6915.pdf](https://www.pp.gov.al/rc/doc/Raporti_Vjetor_kriminaliteti_2022_Kuvendit_Prokuroria_e_Pergjithshme_6915.pdf).



figure delittuose in materia ambientale. Ovviamente bisogna aspettare l'approvazione della nuova Direttiva per fare un'analisi più dettagliata e per capire meglio, soprattutto, come il nostro Paese si allineerà alle previsioni in essa contenute.

Considerando i problemi attuativi della nostra legislazione penale in direzione della tutela dell'ambiente, la nostra Repubblica si dovrebbe impegnare di più per migliorare l'attuazione della Direttiva europea sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. A parere di chi scrive, poiché la prevenzione è la migliore arma per contrastare i reati ambientali, sarebbe utile più che un aumento delle nostre sanzioni penali, l'adozione di misure adeguate ai fini della prevenzione dei reati ambientali le quali dovrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica per la portata della criminalità ambientale e per l'impatto negativo che essa comporta nella vita di ognuno di noi, tramite l'informazione, la ricerca e l'istruzione, collaborando anche con le organizzazioni della società civile.

Inoltre, servono ulteriori sforzi per migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali del personale e delle autorità coinvolte nella lotta alla criminalità ambientale attraverso la formazione continua degli agenti di polizia giudiziaria, dei pubblici ministeri e dei giudici, continuando la collaborazione con la Scuola della Magistratura. Si dovrebbe procedere ad un aumento del bilancio al fine di avere le risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per portare avanti con successo la lotta alla criminalità ambientale, garantendo così una migliore applicazione della legge penale in materia di reati ambientali.

Senza un'adeguata attuazione pratica qualsiasi modifica apportata al Codice penale albanese in materia ambientale o che sarà apportata nel futuro nel quadro dell'armonizzazione con la normativa dell'Unione Europea rimarrebbe inutilmente sulla carta. Considerando l'apertura dei negoziati con l'Albania, nonché il dovere del nostro Paese di soddisfare gli obiettivi e gli standard della politica dell'UE in materia di tutela penale dell'ambiente, la protezione della natura tramite una effettiva applicazione della legge penale richiede, ora più che mai, una maggiore attenzione per garantire il diritto universale ad un ambiente sano, quale un diritto che appartiene non solo alla società attuale ma anche alle generazioni future.